



# Comune di Donato

(Provincia di Biella)

Originale

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 16 in data 17-05-2023**

**OGGETTO:** TARI (Tassa rifiuti) - Approvazione delle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023

L'anno **duemilaventitre** addì **diciassette** del mese di **maggio** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione. All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
<b>DUOCCIO Desirée</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>BONINO Paolo</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>BOTALLA GAMBETTA Alessandro</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>PAONESSA Silvia</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>SPAGNOLO Daniele</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>LIVORNO Aldo</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>ROSSO BAIETTO Gianni</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>FRANCIOS Maria Teresa</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>DOLEATTI Chiara</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>BOTALLA GAMBETTA Marino</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>BONGIOVANNI Bice detta Beatrice</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>

**Totale Presenti 11, Assenti 0**

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Bozzello Verole Giampiero, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora DUOCCIO Desirée, nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il Sindaco;

### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3.08.2021 di ARERA, con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, "... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di DONATO è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese come previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**Esaminato** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2022/2025 predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, approvato con proprio atto deliberativo n. 22 in data 31 maggio 2022;

**Tenuto conto** che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e in particolare da:

- a. le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b. la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

**Preso atto** della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dal Consorzio Smaltimento Rifiuti area Biellese;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 29.03.2019;

**Visto** in particolare l'art. 9 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**Visto**, inoltre l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Richiamato** il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, validato dal competente Consorzio con delibera n. 6 del 27 aprile 2022 in base alla deliberazione ARERA 443/2019), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Visto** l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

**Tenuto conto** che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2023 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

**Esaminate** inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del*

comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”;

**Tenuto conto** che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”;

**Preso atto** che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al comma 3 dell’art. 24 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso:

- apposita voce del Piano Finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità dei contribuenti TARI;
- apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

**Dato atto**, altresì, che la differenza negativa tra il Piano Finanziario proposto da COSRAB e il ruolo tariffario 2023 sarà coperta mediante fondi comunali, senza aumento delle tariffe praticate all’utenza;

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente sotto indicate;

**Ritenuto**, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2023:

- prima rata: 31/07/2023
  - seconda rata: 30/11/2023
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/07/2023

#### **Considerato che:**

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “*A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;
- a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “*Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche*

*graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2021, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Biella sull'importo del tributo;

Tutto ciò premesso;

**Visto** l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Richiamate** le premesse in narrativa;

**Dato atto** che ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari.

**CON VOTI** favorevoli numero undici, astenuti nessuno, contrari nessuno, resi in forma palese da numero undici consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** del Piano Finanziario riportato nell'allegato “A” alla presente deliberazione validato dal competente Consorzio;

3. **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 come segue:

**Tariffe TARI anno 2023**

**UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI**

**Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno)**

1 componente €	0,269415724	€	76,29171
2 componenti €	0,314318344	€	137,32507
3 componenti €	0,346391645	€	175,47092
4 componenti €	0,372050285	€	228,87512
5 componenti €	0,397708925	€	274,65014
6 o più componenti €	0,416952906	€	312,79599

**UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI**

**Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/mq/anno)**

Tariffa a metro quadrato €	0,30000	€	1,45000
----------------------------	---------	---	---------

**TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE**

<b>CAT</b>	<b>ATTIVITA' PRODUTTIVA</b>	<b>PF</b>	<b>PV</b>
<b>1</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,03732	0,33910
<b>2</b>	Campeggi, distributori carburanti	0,05853	0,52884
<b>3</b>	Stabilimenti balneari	0,04610	0,41984
<b>4</b>	Esposizioni, autosaloni	0,03146	0,28662
<b>5</b>	Alberghi con ristorante	0,09731	0,88248
<b>6</b>	Alberghi senza ristorante	0,06658	0,60474

7	Case di cura e di riposo	0,07317	0,66125
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,08268	0,75087
9	Banche ed istituti di credito	0,04244	0,38593
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	0,08122	0,73634
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,11122	1,00520
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico)	0,07609	0,68628
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,08487	0,76541
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,06658	0,60554
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,07975	0,72019
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,54291	3,20292
17	Bar, caffè, pasticceria	0,45949	2,40764
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form.	0,17414	1,57845
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,19097	1,72862
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,76387	6,91126
21	Discoteche, night club	0,12000	1,08594

- di confermare che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo superiore a sei mesi, debba essere rapportata esclusivamente al metro quadrato, senza tenere conto del numero di occupanti;
- di confermare che, in attesa della denuncia da parte del contribuente delle superfici destinate a magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili la tariffa applicabile ai magazzini ed ai depositi delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi fissata in un importo complessivo a metro quadrato pari al **50%** della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra l'attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa;
- di confermare allo stesso modo che la tariffa applicabile alle aree scoperte operative delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi

determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al **50%** della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra l'attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa;

- **Utenze soggette a tariffa giornaliera:** La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
- di confermare, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le seguenti riduzioni della TARI per la sola parte variabile:

a) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

b) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;

c) del 15% per gli immobili rurali condotti da imprenditori agricoli, con esclusivo riferimento alla parte abitativa;

d) a decorrere dal 2015, la TARI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La riduzione ad un terzo riguarda la sola quota variabile della tariffa e si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al comma precedente, ove a loro volta non locate o date in comodato d'uso a terzi;

e) del 30% per le abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, ma che non rientrino nella fattispecie di cui alla precedente lettera.

4. **DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

5. **DI DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2023 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;



6. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
7. **DI DARE ATTO**, altresì, che la differenza negativa tra il Piano Finanziario (P.E.F.) approvato da COSRAB ammontante ad € 118.603,00 e il ruolo tariffario 2023, che ad oggi risulta di € 112,836,02, sarà coperta mediante fondi comunali, senza aumento delle tariffe praticate all'utenza;
8. **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Biella nella misura del 5 per mille;
9. **DI DARE ATTO** che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo, viene garantita attraverso:
- apposita voce del piano finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità dei contribuenti TARI;
  - apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
10. **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:  
prima rata: 31/07/2023  
seconda rata: 30/11/2023  
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/07/2023
11. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
12. **RITENUTO** di stabilire, per l'anno 2023, riduzioni tariffarie sulla parte fissa e variabile come previsto dal D. Legge 73 del 25.05.2021 art. 6;

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

IL PRESIDENTE  
Desirée DUOCCIO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Giampiero Bozzello Verole

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---